

Allegato A' all'atto n. 113863-58489

STATUTO

della "Fondazione DOMUS ANGELORUM,

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus)"

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, per iniziativa di Giovanni Battista Ghilione e Nicoletta Demerio, la "Fondazione Domus Angelorum".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione farà uso della denominazione ONLUS, in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico, qualora abbia ottenuto tale qualifica dalle Autorità competenti.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Sanremo (IM).

Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.

Essa potrà istituire Sedi secondarie, Uffici e Centri su tutto il territorio della Regione Liguria.

Art. 3 (Finalità e attività)

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, opera per

esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale

nei settori dell'Assistenza Sanitaria, della Beneficenza e

della Ricerca Scientifica in particolare nel campo dello

studio e della cura in soggetti minori con gravi Disturbi

dello Spettro Autistico e dell'Età Evolutiva anche gestendo

in proprio cliniche, centri di riabilitazione funzionale,

centri di riabilitazione sanitaria dediti alle finalità

sopra descritte.

La Fondazione svolge attività di Ricerca Scientifica di

particolare interesse sociale in ambito della prevenzione,

diagnosi e cura dei gravi Disturbi dello Spettro Autistico e

dell'Età Evolutiva, direttamente o affidandola ad

Università, Enti di Ricerca o altre Fondazioni che la

svolgano direttamente, con modalità in ottemperanza al D.P.R.

135/2003.

Ai fini della realizzazione di detti scopi può assumere e

promuovere forme di collaborazione con Istituti ed Enti di

Ricerca Scientifica; mantenere contatti con Enti aventi

scopi simili a quelli sopra descritti nonché con

Associazioni di Volontariato.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali può

associarsi o consorzarsi con altre Fondazioni o Enti

Pubblici e Privati.

La Fondazione promuove interventi di Beneficenza,

finalizzati al sostegno delle cure dei minori di nuclei

familiari economicamente disagiati, individuati parametrando i redditi familiari con i parametri ISEE.

La Fondazione potrà attuare il proprio scopo attraverso il compimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività connesse:

a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, l'assunzione in concessione o comodato, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati che siano considerate direttamente connesse per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, titoli ed azioni, fondi di investimento e strumenti finanziari;

c) formare e preparare personale specializzato da utilizzare esclusivamente al proprio interno per le attività solidaristiche statutarie previste;

d) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un contatto tra la Fondazione, gli operatori ed

organismi nazionali ed internazionali, gli addetti e il pubblico, come pubblicazioni di opuscoli, brochure, libri, riviste, audio video, riguardanti le materie oggetto delle attività istituzionali;

e) incentivare con sovvenzioni, premi e borse di studio ricercatori e laureati che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione, promuovendo anche la raccolta fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti patrimoniali dei Fondatori;
- b) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- c) dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore in beni mobili ed immobili;
- d) da erogazioni ed oblazioni da parte di Privati o di Enti Pubblici e Privati;
- e) dagli eventuali utili derivanti da iniziative, manifestazioni, convegni, congressi ed attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, organizzate

dalla Fondazione stessa;

f) dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio e da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo;

E' costituito, a garanzia dei terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale, — nella — misura - minima - di - € - 50.000,00 (cinquantamila/00) in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente al 30% (trenta per cento) costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato.

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97

recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Art. 6 (Risorse economiche)

Per le attività della Fondazione è costituito il Fondo di gestione in cui confluiscono i redditi del patrimonio, i proventi delle attività, le sovvenzioni, i contributi e le elargizioni dello Stato, di Enti Pubblici e Privati nonché qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio. Nel Fondo di gestione confluiscono inoltre le somme derivanti da eventuale alienazione di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Art. 7 (Organi della Fondazione)

- a) Presidente e Vice Presidente
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Assemblea di Partecipazione
- d) Revisore dei Conti

Art. 8 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nell' articolo 9 riferendone al Consiglio per la ratifica

nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni; il Vice Presidente svolge inoltre, gli specifici incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, con mandato di 3 (tre) anni, ed è presieduto di diritto dai Fondatori, nonché Presidente Nicoletta Demerio e Vice Presidente Giovanni Battista Ghilione.

In caso di morte del Vice Presidente, il successore sarà nominato dal Presidente.

In caso di morte del Presidente, ne assume la carica colui che il Presidente avrà designato con atto avente le caratteristiche del testamento o in mancanza il Vice Presidente, in tal caso, quest'ultimo, provvederà anche alla nomina del Vice Presidente.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati:

- in numero da 2 (due) a 5 (cinque) componenti, dal

Presidente e dal Vice Presidente;

- in numero di 1 (uno) componente dall'Assemblea dei

Partecipanti.

Per il primo mandato i membri nominati sono Marisa Cordera e Stefano Verga.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) anni e, sono rieleggibili.

Alla sostituzione dei componenti che a qualsiasi titolo dovessero cessare dall'incarico prima della scadenza, provvedono gli Organi che li hanno nominati.

Art. 10 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede della Fondazione o in qualunque altra località ritenuta idonea dai Fondatori, ordinariamente, due (2) volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione è fatto mediante lettera raccomandata o e-mail con conferma di recapito, spedita ai membri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telefax, telegramma o e-mail entro il giorno precedente; deve contenere oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei
presenti. In caso di parità, il voto di chi presiede la
riunione viene duplicato. In caso di assenza e/o impedimento
del Presidente, prevale il voto del Vice Presidente; in caso
di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, prevale il
voto del componente più anziano.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei
due terzi dei voti ed il voto favorevole dei Fondatori e del
Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi
particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 11 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti
di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò
costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la formazione e approvazione del bilancio di esercizio;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di
studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le Istituzioni
operanti nel settore sanitario;
- e) la nomina del Direttore Generale, del Direttore

stessa con contributo (annuale o pluriennale), nella misura e nelle modalità che verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, —ovvero — con — una —attività,— anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla


	Resta in carica tre (3) esercizi e può essere riconfermato.
	Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra
	la giusta causa.
	E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila
	sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio
	preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite
	relazioni ed effettua verifiche di cassa.
	Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
	Consiglio di Amministrazione.
	Art. 15 (Durata esercizio sociale)
	L'esercizio finanziario ha inizio il 01 Gennaio e termina il
	31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
	Art. 16 (Bilancio d'esercizio)
	Il Consiglio di Amministrazione entro quattro (4) mesi dalla
	chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio
	d'esercizio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi
	con criteri di oculata previdenza e con la maggiore
	chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei
	terzi.
	Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi
	l'ammontare di Euro 1.032.913,80
	(unmillionetrentaduemilanovecentotredici virgola ottanta),
	modificato annualmente secondo le modalità previste
	dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
	il bilancio deve recare una relazione di controllo

Copia conforme all'originale per uso

CONSENTITO

Caluso,

13 APR 2016



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ANTONIO EL PRACQUER" around its perimeter and a central emblem. The signature is a cursive, stylized name that overlaps the stamp.